

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E  
DEPURAZIONE**

# **INDICE**

## **PARTE I - Disposizioni Generali**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 1 bis – Normativa di riferimento

Art. 1 ter – Documenti che fanno parte del regolamento

Art. 2 - Glossario

Art. 3 - Proprietà delle reti fognarie

Art. 3bis – Reti fognarie non censite

Art. 4 – Obbligo di allacciamento alla rete fognaria

Art. 5 – Sversamento delle acque bianche e nere

Art. 6 – Allacciamento con sollevamento

Art. 7 – Omissis

Art. 8 – Autorizzazioni allo scarico provvisorio per cantieri di lavoro

Art. 9 – Servitù fognaria

Art. 10 – Allacciamento alla rete fognaria di stabilimenti industriali per insediamenti con scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche

Art. 11 – Scarichi vietati

## **PARTE II – Procedure di autorizzazione allo scarico e relativa disciplina**

Art. 12 – Autorizzazione agli scarichi

Art. 13 – Autorità competente

Art. 14 – Ammissione al servizio di fognatura e depurazione di insediamenti abitativi esistenti

Art. 15 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

Art. 16 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali per nuovi insediamenti

Art. 17 – Ammissione al servizio di fognatura e depurazione per insediamenti abitativi nuovi

Art. 18 – Validità delle autorizzazioni allo scarico

Art. 19 - Oneri di istruttoria

Art. 20 – Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico e di ammissione al servizio

Art. 21 – Diniego dell'autorizzazione per scarichi di acque reflue industriali

Art. 22 – Revoca dell'autorizzazione allo scarico

Art. 23 – Risparmio idrico

Art. 24 – Obbligo di installazione del contatore

Art. 25 – Controllo degli scarichi

### PARTE III – Disciplina degli scarichi

Art. 26 – Scarichi di insediamenti abitativi

Art. 27 – Scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche

Art. 28 – Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria

Art. 29 – Scarichi di acque reflue industriali

Art. 30 – Impianti di pretrattamento

Art. 31 – Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali

### PARTE IV – Modalità tecniche di allacciamento

Art. 32 - Generalità

Art. 33 – Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento

Art. 34 – Prescrizioni tecniche

Art. 35 – Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private

Art. 36 – Scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche

Art. 37 – Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

### PARTE V – Conferimento di liquami mediante mezzi mobili

Art. 38 – Conferimenti ammessi

Art. 39 – Luogo destinato al ricevimento dello scarico

Art. 40 – Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto

Art. 41 – Controlli analitici

### PARTE VI – Scarichi di sostanze pericolose

Art. 42 – Richiesta di autorizzazione allo scarico

Art. 43 – Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione allo scarico

Art. 44 – Rilascio di autorizzazione allo scarico

Art. 45 - Norme aggiuntive di sicurezza

Art. 46 – Disposizioni particolari per il controllo degli scarichi di sostanze pericolose

### PARTE VII – Disposizioni finanziarie

Art. 47 – Tariffa per i servizi di depurazione e fognature

Art. 48 – Tariffa dovuta per gli scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue assimilabili alle

domestiche

Art. 49 – Tariffa dovuta per le acque reflue industriali

Art. 50 – Riscossione

Art. 51 – Riscossione coattiva delle tariffe non corrisposte

**PARTE VIII – Sanzioni, disposizioni transitorie e finali**

Art. 52 – Sanzioni

Art. 53 – Disposizioni transitorie

Art. 54 – Rinvio

Art. 55 – Entrata in vigore

## **PARTE I - Disposizioni Generali**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

La gestione del ciclo idrico delle acque comprendente anche gli impianti di fognatura e depurazione è stata affidata dall'AATO alla SII Società consortile per azioni in modo esclusivo e diretto, nel rispetto delle norme previste nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento ha lo scopo di:

- stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle reti fognarie così come definite dall'art. 74 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
- tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione.

Ed ha per oggetto:

- a) il procedimento di permesso all'allaccio degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle reti fognarie ed il procedimento di autorizzazione allo scarico per i reflui di tipo industriali e per gli assimilabili ai domestici ;
- b) la definizione dei limiti di ammissibilità in fognatura di ciascun elemento inquinante in relazione allo stato della rete fognaria e del recapito finale della fognatura.
- c) il controllo degli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche, allacciati alla rete fognaria, sia per quanto attiene la verifica dei valori limite di emissione imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
- d) il controllo sugli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle reti fognarie al fine degli accertamenti tariffari;
- e) le norme tecniche generali di allacciamento alle reti fognarie;
- f) la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;
- g) la gestione amministrativa dell'utenza.
- h) la definizione dei criteri per la determinazione delle

spese di allacciamento e delle relative modalità di esazione. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente edizione e tutti i precedenti regolamenti in uso presso i Comuni dell'ATO, relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

#### **Art. 1 bis - Normativa di riferimento**

Il seguente regolamento è stata redatta in attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. n. 152 del 06.04.2006 e s.m.i., recante le nuove disposizioni in materia ambientale nonché della Direttiva Tecnica della Regione Umbria n. 1117 del 09.07.2007.

#### **Art. 1 ter - Documenti che fanno parte del Regolamento**

Fanno parte integrante del presente Regolamento, pur se non allegati, la Direttiva Tecnica della Regione Umbria, approvata con D.G.R. n. 1117 del 9.07.2007 e il D.Lgs. n. 152/06.

#### **Art. 2 - Glossario**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:

- a) abitante equivalente ( A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 gg. (BOD5) pari a 60 gr. di ossigeno al giorno;
- b) acque bianche: le acque meteoriche;
- c) acque nere: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;
- d)acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. La "prevalenza" va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attività domestica quali il cucinare, il lavare nonché l'eseguire attività del tempo libero o modesti lavori. In coerenza con la predetta definizione sono da considerare altresì acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se

scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni e servizi.

e) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Le acque reflue derivanti da installazioni sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue. Sono considerate acque reflue industriali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici.

f) Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. In mancanza dei sopraccitati requisiti le acque reflue saranno inserite, a seconda dei casi, nella categoria delle "domestiche" o delle "industriali".

g) Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'art. 101 comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall'art. 9 della direttiva regionale recante la Disciplina degli scarichi delle acque reflue.

h) Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate così da rendere possibile, sia tecnicamente che economicamente, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

i) Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione

delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

l) Fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue urbane e/o acque meteoriche, comprese le acque di prima pioggia.

m) Rete fognaria: il sistema di canalizzazione, generalmente sotterranee, per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;

n) Zone servite da pubbliche fognature: aree per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza di percorso non superiore a 200 m dall'asse della pubblica fognatura.

o) Canalizzazioni principali: collettori fognari che terminano nel recapito finale;

p) Canalizzazioni secondarie: condotte fognarie che recapitano i liquami in un'altra condotta fognaria;

q) Canalizzazioni di allaccio: (" allaccio") tratto delle condotte di scarico delle utenze private a partire dal margine della proprietà privata fino alla canalizzazione secondaria o principale.

r) Canalizzazione interna di un edificio: insieme di condotte che convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata fino al margine della stessa da dove inizia la canalizzazione di allaccio.

s) Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

t) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle norme vigenti in materia.



u) Stabilimento: qualsiasi struttura nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

v) Gestore: soggetto che, in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, gestisce i servizi idrici integrati (gestore del servizio idrico integrato). Nell'ATO Umbria 2 il Gestore è la Società SII - Società consortile per azioni con sede in Terni - Via I° Maggio,65.

z) Permesso di allaccio in fognatura:viene rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i tipi di scarichi in pubblica fognatura, siano essi domestici, assimilabili ai domestici o industriali.

aa) Autorizzazione allo scarico in fognatura:viene rilasciata dall'AATO soltanto per gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali e per le acque reflue assimilabili alle domestiche.

bb) zone servite da pubbliche fognature: aree per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza di percorso non superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura.

### **Art. 3 - Proprietà delle reti fognarie**

Le reti fognarie composte da canalizzazioni principali, canalizzazioni secondarie e canalizzazioni di allaccio con gli impianti di trattamento, di sollevamento, le strutture di adduzione compresi i pozzetti di allacciamento e quelli di ispezione, sono di proprietà dei Comuni dell'ATO Umbria 2, che li conferiscono in concessione d'uso al Gestore. La proprietà delle canalizzazioni di allaccio alla fognatura posizionate all'interno delle proprietà private rimane dei titolari da cui originano gli scarichi che ne mantengono ogni onere di gestione.

### **Art. 3bis - Reti fognarie non originariamente censite**

Nel caso di rinvenimento o segnalazione di condotte fognarie non inserite nei documenti di ricognizione dell'AATO e nel SIT si precisa quanto segue:

oLe condotte fognarie non originariamente censite insistenti integralmente su pertinenze pubbliche sono acquisite dall'AATO che le affida in gestione alla SII, previa comunicazione ai Comuni interessati e successivo aggiornamento del SIT.

oLe condotte fognarie non originariamente censite ed ubicate su aree private o su aree in parte private ed in parte pubbliche potranno essere acquisite dall'AATO ed affidate in gestione alla SII soltanto al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. condotte fognarie al servizio di una pluralità di utenze;
2. condotte che rivestono un evidente interesse pubblico;
3. idoneità tecnica e buono stato di conservazione del manufatto da appurarsi a cura della SII;
4. riconoscimento da parte dei privati del diritto di servitù del gestore sulle condotte fognarie che insistono sulle aree private.

le condotte fognarie che insistono integralmente su aree private e non rivestono pubblico interesse sono da considerarsi a tutti gli effetti private, sia in ordine agli oneri di gestione, sia per quanto concerne la responsabilità dello scarico. Nell'edificazione di lotti interessati da tratti di pubblica fognatura, di proprietà dei Comuni dell'ATO e che insistono su aree private, è vietata la costruzione di opere e manufatti edili sopra il tracciato delle fognature esistenti.

Il proprietario di lotti su cui insistono tratti di pubblica fognatura, previa autorizzazione dell'ATO, può procedere alla modifica o allo spostamento di dette reti fognarie e dei relativi manufatti, a sua totale cura e spese.

#### **Art. 4 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria**

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura come precisato al precedente art.2, lettera

bb), dovranno immettere le proprie acque reflue nella fognatura.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della Direttiva Tecnica della Regione Umbria n. 1117 del 09.07.2007 non possono essere attivati nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'AATO, sentito il Gestore, sulla base di comprovate ragioni tecniche. Gli scarichi esistenti nelle zone servite da pubblica fognatura, come definite dall'art. 2 lettera bb) del presente regolamento, ed aventi recapito sul suolo devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva Tecnica della Regione Umbria.

Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, il titolare dello scarico dovrà dotarsi, se non già realizzato, di uno dei sistemi di trattamento previsti dalla direttiva regionale.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.

Il comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.

In particolare entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori di realizzazione di nuove fognature e della relativa attivazione il Gestore con apposito manifesto, e con comunicazione a mezzo bolletta idrica darà notizia del programmato intervento con invito agli interessati a presentare, entro i 90 giorni successivi, domanda di allacciamento alla fognatura.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.

Le suddette modalità si applicano anche nel caso di

attivazione di nuovi collettori fognari.

#### **Art. 5 - Sversamento delle acque bianche e nere**

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Nelle zone servite da fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

Nei casi di fognatura di tipo mista sarà possibile convogliare nelle reti pubbliche esistenti le acque meteoriche fino alla massima portata accettabile dalla rete, valutata dal Gestore, anche in considerazione dello sviluppo previsto dallo Strumento Urbanistico per l'area interessata dall'infrastruttura stessa.

#### **Art. 6 - Allacciamento con sollevamento**

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui nella rete fognaria per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando al gestore idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.

#### **Art. 7 - Smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi**

Omissis

#### **Art. 8 - Autorizzazioni allo scarico provvisorio per cantieri di lavoro**

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Gestore potrà consentire lo sversamento in rete fognaria, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.

La richiesta di allacciamento e scarico provvisorio dovrà

essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità giornaliera dello scarico.

Gli scarichi di cui al presente articolo dovranno comunque essere autorizzati dall'AATO ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06.<sup>1</sup>

#### **Art. 9 - Servitù fognaria**

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile o procedere, a discrezione di ogni singola Amm.ne Comunale, con ordinanza sindacale per l'istituzione delle servitù coattive. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame del Gestore ed approvati.

Nel caso di scarichi di acque reflue industriali o assimilabili alle domestiche, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione sempre accessibile per gli organi di controllo.

#### **Art. 10 - Allacciamento alla rete fognaria di stabilimenti industriali ed insediamenti con scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche**

Gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali e degli insediamenti con scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche dovranno essere allacciati alla fognatura mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul

suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.

#### **Art. 11 - Scarichi vietati**

E' vietato immettere in rete fognaria sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. In particolare è rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura sia nera che bianca delle sotto\_elencate sostanze:

a) sostanze liquide, solide o gassose infiammabili od esplosive;

b) sostanze tossiche, sostanze radioattive, ipoclorito di sodio, acidi forti, alcali forti, fornaci in genere, ed altre che , comunque, possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali o danneggiare manufatti ed il processo depurativo dell'impianto posto al termine della rete fognaria;

c) sostanze solide e viscosi tali da consentire ostruzioni nelle condotte, come ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, cotone, pannolini, piume, materie plastiche, legno, spazzatura, fanghi di impianti di trattamento, contenuto di pozzi neri, sangue intero, pelli carnicci e simili, che non debbano essere introdotti nella rete fognaria neppure se sminuzzate a mezzo trituratori; vapori e gas di qualsiasi natura.

d) le sostanze in Tab. 5, con valori superiori ai limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5 SEZ.II\_del D.Lgs. 152/2006.

La responsabilità civile e penale connessa con lo scarico nella pubblica fognatura è individuale e fa capo al titolare delle utenze; l'ATO, su proposta del gestore, provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

## **PARTE II – Permesso di allaccio in fognatura e Autorizzazione**

## **allo scarico**

### **Art. 12 - Permesso di allaccio in fognatura.**

Tutti gli scarichi, prima di essere collegati alla fognatura necessitano di acquisire il permesso di allaccio. Il soggetto competente a rilasciare il permesso di allaccio alla fognatura è il Gestore del servizio idrico integrato.

### **Art. 13 - Autorizzazione allo scarico**

Le autorizzazioni allo scarico sono regolate dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e dalla Direttiva Tecnica Regionale di cui alla D.G.R. 1171/2007.

Ad esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche , sempre ammessi fatta salva l'osservanza del presente regolamento del Gestore del servizio idrico integrato ai sensi degli artt. 107 comma 2 e 124 comma 4 del D.Lgs. 152/06 , tutti gli altri scarichi provenienti da strutture commerciali, artigianali, industriali od altro, ai sensi dei commi 1, 6 e 7 dell'art. 124 del citato decreto sono sottoposti alla preventiva autorizzazione.

Gli scarichi delle acque reflue industriali e acque reflue assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed agli eventuali valori limite adottati dall'Autorità di ATO.

Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche è di competenza dell'Autorità di ATO.

Per gli scarichi di sostanze pericolose, di cui all'art. 15 della presente direttiva, in rete fognaria, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'AATO è subordinato al parere tecnico dell'ARPA.

### **Art. 13 -Modalità di acquisizione del permesso di allaccio in fognatura e dell'autorizzazione allo scarico.**

Le modalità per l'acquisizione del permesso di allaccio e per l'autorizzazione allo scarico sono riportate in dettaglio nella procedura operativa allegata al presente regolamento. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali e di acque

reflue assimilabili alle domestiche, l'autorizzazione potrà essere concessa contestualmente al permesso di allaccio alla rete fognaria.

**Art. 14 - Ammissione al servizio di fognatura e depurazione di insediamenti abitativi esistenti.**

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi (acque reflue domestiche) che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano nella rete fognaria, si intendono tacitamente ammessi al servizio di fognatura e depurazione purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento.

Il gestore si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione e adeguamento.

**Art. 15 - Autorizzazione di scarichi esistenti di acque reflue industriali -o acque reflue assimilate alle domestiche.**

I titolari di scarichi in possesso di autorizzazioni definitive rilasciate in forma espressa ai sensi della Legge n. 319/76 (senza scadenza) sono tenuti a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico entro il 31.12.2009. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/99 i titolari degli scarichi sono tenuti a richiedere il rinnovo alla loro naturale scadenza.

**Art. 16 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali per nuovi insediamenti**

Le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06.

I titolari degli scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico in fognatura e depurazione all'AATO prima di attivare gli scarichi medesimi secondo le modalità previste per gli scarichi di acque reflue industriali.

**Art. 17 - Ammissione al servizio di fognatura e**



### **depurazione per insediamenti abitativi nuovi**

Premesso che il Comune competente , ai sensi della Direttiva regionale sugli scarichi delle acque reflue , non può rilasciare nuovi permessi a costruire in assenza del parere favorevole da parte del Gestore in merito all'allaccio alla pubblica fognatura, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi , ancorché già in possesso del permesso a costruire , sono tenuti a richiedere al gestore il permesso all'allaccio alla rete fognaria con le modalità previste dal presente regolamento e dall'allegata specifica procedura operativa. Il permesso di allaccio alla rete fognaria comporta automaticamente l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione. Il permesso all'allaccio nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dalla richiesta presentata. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tanto meno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver ottenuto il relativo permesso.

### **Art. 18 - Validità delle autorizzazioni allo scarico**

Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 59/05 le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

I titolari degli insediamenti di qualsiasi tipo allacciati alla rete fognaria che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 13, nei modi previsti dall'allegata procedura operativa.

### **Art. 19 - Oneri di istruttoria**

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico e

ammissione al servizio da parte del gestore, secondo quanto previsto dal presente regolamento .L'AATO determina, preliminarmente all'istruttoria ed in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Il valore di quest'ultima è riportato nell'allegata procedura operative. Completata l'istruttoria, l'AATO provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

**Art. 20 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico e di ammissione al servizio**

L'utente che si trovi nella condizione di doversi allacciare alla pubblica fognatura e/o debba acquisire autorizzazione allo scarico o rinnovarla, presenta la relativa richiesta secondo quanto previsto nella specifica procedura operativa allegata al presente regolamento.

**Art. 21 - Diniego per l'autorizzazione di scarico per acque reflue industriali**

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per acque reflue non conformi ai valori limite di emissione fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 sez. II del D.Lgs. 152/06 o non conformi agli eventuali limiti concessi in deroga dall'AATO di alcune sostanze ad esclusione di quelle contenute in Tab. 5).

**Art. 22 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico<sup>2</sup>**

L'AATO può, in ogni momento, anche su segnalazione del Gestore, revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei valori limite di ammissione previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

---

<sup>2</sup> [Riformulare.Vedere art.130 D.Lgs152](#)

### **Art. 23 - Risparmio idrico**

I titolari degli insediamenti che intendano recapitare i propri scarichi in fognatura sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre alla disciplina fissata dal presente regolamento, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 per quanto compatibile con le nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

In particolare essi dovranno:

a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;

b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;

c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;

d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami adottati allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno predisporci adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione. Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla rete fognaria, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

E' fatto obbligo di installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori

differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

#### **Art. 24 - Obbligo di installazione del contatore**

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura del volume delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'ente gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Il Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al gestore guasti o blocchi.

Il Gestore potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

#### **Art. 25 - Controllo degli scarichi**

Per gli scarichi nella rete fognaria il gestore organizza un adeguato servizio di controllo ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto

a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al capo II Titolo V parte III del D.Lgs. n.152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'AATO su segnalazione del gestore, secondo la gravità dell'infrazione provvede:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale proposta di sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla proposta di revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il Gestore provvederà a vigilare sull'osservanza delle diffide e ad adottare i provvedimenti del caso.

### **PARTE III – Disciplina degli scarichi**

#### **Art. 26 - Scarichi di insediamenti abitativi**

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi (acque reflue domestiche) sono ammessi, senza che sia necessario alcun pretrattamento, nelle reti fognarie dotate di depuratore centralizzato ai sensi dell'art. 17 i titolari dovranno produrre la sola richiesta di permesso di allaccio alla pubblica fognatura con le modalità previste dal presente regolamento e dalla procedura operativa allegata.

#### **Art. 27 - Scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche**

Come previsto all'art. 101, comma 7 lettere a), b), c), d), e), f) del Decreto legislativo n. 152/06 e dall'art. 9 della Direttiva Tecnica della Regione Umbria, approvata con D.G.R. n. 1117 del 9.07.2007, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, si considerano assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue derivanti da:

A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo/silvicoltura

Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengano svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.

B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame.

Gli elementi da prendere in considerazione sono i seguenti:

a) L'assimilazione per legge è da intendersi riferita alle acque reflue diverse da quelle "domestiche in senso stretto", qualora siano presenti e costituiscano "scarico" a tutti gli effetti, ad esempio, le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche connesse con l'allevamento (sale di mungitura).

b) Possono assimilare i reflui di cui al punto a. solo le aziende che praticano l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici in conformità alla disciplina regionale;

L'assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dalla direttiva regionale.

C. Imprese dedite anche ad attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola

Per le imprese che siano dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola, sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:

- l'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola deve essere inserita con carattere di normalità e complementarietà nel ciclo produttivo aziendale;

- la materia prima lavorata deve provenire in misura

prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. E' esclusa dall'assimilazione l'impresa che oltre a trasformare i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terzi in misura prevalente rispetto alla materia prima complessivamente lavorata.

Per questa tipologia di imprese sono assimilabili ad esempio, le acque reflue da caseifici e dalle cantine vitivinicole derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo (siero, salamoia, fecce, vinacce) ovvero che in relazione alle loro caratteristiche ed alla provenienza rientrano nella gestione dei rifiuti. Oltre alle acque reflue dei settori suddetti possono essere assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e le acque di lavaggio delle olive.

#### D. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura

I criteri da valutare per l'assimilazione sono la densità dell'allevamento, che deve essere pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua, o la portata d'acqua utilizzata che deve essere pari o inferiore a 50 l/s.

E. Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa, secondo la definizione riportata nell'art. 9 della Direttiva Tecnica della Regione Umbria, approvata con D.G.R. n. 1117 del 9.07.2007

F. Acque reflue provenienti da attività termali secondo la definizione riportata nell'art. 9 della Direttiva Tecnica della Regione Umbria, approvata con D.G.R. n. 1117 del 9.07.2007

Per l'ammissione delle domande inerenti gli scarichi di acque

reflue assimilabili alle domestiche è in ogni caso necessario il rilascio della specifica dichiarazione di assimilabilità da parte dell'AATO secondo le modalità previste procedura operativa allegata al presente regolamento.

#### **Art. 28 - Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria**

Di norma gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie devono essere sottoposti, prima della loro immissione nella rete fognaria, a trattamenti di disinfezione.

#### **Art. 29 - Scarichi di acque reflue industriali**

I reflui provenienti da stabilimenti industriali possono essere immessi in fognatura solo se sono conformi ai valori limite di emissione fissati in Tab. 3 (colonna scarichi industriali in fognatura) dell'Allegato 5 sez. II del D.Lgs. 152/06, con limiti concessi in deroga dal Gestore (stabiliti caso per caso a seconda della tipologia e potenzialità dell'impianto di depurazione) per alcune sostanze ad esclusione di quelle contenute in Tab. 5 per le quali sono strettamente vigenti i limiti dettati dalla legge;

Il Gestore potrà imporre, motivandoli, valori limite di emissione più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione centralizzato.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fogna.

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche per equivalenza qualitativa ai sensi del punto E) del precedente articolo 27 saranno tenuti ad effettuare controlli analitici a mezzo di laboratori autorizzati ed accreditati dal Gestore e secondo le procedure normalizzate per tali attività, con cadenza annuale per gli scarichi industriali ed una volta ogni quattro anni per gli scarichi assimilabili ai domestici; il titolare è



tenuto a comunicare preliminarmente al Gestore il giorno e l'ora in cui verranno eseguiti i prelievi ed in ogni caso il laboratorio dovrà consegnare un secondo campione sul quale il Gestore potrà effettuare direttamente dei controlli a campione.

### **Art. 30 - Impianti di pretrattamento**

Il Gestore, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli art. 27, 28 e 29 del presente regolamento, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella fognatura.

Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli stabilimenti industriali, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del gestore.

Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore.

La disattivazione dell'impianto di pretrattamento per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con il Gestore.

### **Art. 31 - Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali**

I valori limite di emissione di cui al presente regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate in Tab. 5 dell'Allegato 5 sez. II del D. Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto stesso.

Il Gestore, in sede di permesso di allaccio può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

## **PARTE IV – Modalità tecniche di allacciamento**

### **Art. 32 - Generalità**

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi nella rete fognaria, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti. Le opere di canalizzazione interna, intendendosi per tali tutte quelle insistenti sulla proprietà privata, sono opere edilizie come tali sono soggette alla disciplina dei regolamenti edilizi comunali.

### **Art. 33 - Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento**

Nessuno all'infuori del Gestore può manomettere le condotte fognarie, pertanto i lavori per i nuovi allacciamenti e per le modifiche agli allacciamenti esistenti, da eseguirsi nella sede stradale comunale e relative pertinenze, saranno eseguiti direttamente dal Gestore, direttamente o a mezzo ditte specializzate di propria fiducia previa formale domanda da parte degli interessati e il versamento degli importi stabiliti a copertura delle spese preventivate ed accettate dal titolare dello scarico.

Il Gestore può autorizzare il privato ad effettuare l'intervento sotto la responsabilità di un professionista abilitato. In tal caso il privato provvederà direttamente all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e sarà obbligato al rispetto della procedura operativa allegata al presente regolamento e delle prescrizioni dettate dal Gestore.

### **Art. 34 - Prescrizioni tecniche**

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione della autorizzazione all'allacciamento.

Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo

casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita ;le tubazioni costituenti le colonne verticali degli scarichi devono essere prolungate sopra il tetto o terrazzo di copertura per non meno di 1,5 ml e dovranno essere muniti di cappello di ventilazione .Il Gestore potrà richiedere che , oltre agli sfiati sopraindicati , alle condotte di scarico venga collegata una tubazione sussidiaria di aerazione che arrivi 1,5 ml sopra il tetto.; in generale dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad ovviare agli inconvenienti che un eventuale eccesso di pressione può causare alla tubazione .

Nella costruzione delle canalizzazioni, all'interno delle proprietà private, devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta tenuta, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno, sia alla fuoriuscita di liquami dall'interno, nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura. Devono essere previste anche le sifonature dei singoli apparecchi installati, Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli allacci predisposti o che in ogni caso dovrà essere indicato dal gestore .

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili deve avere di norma la bocca ad un livello inferiore a 0,5 ml dal piano stradale ai sensi dell' art. 8.3.3 del DPCM 4/03/1996. Il Gestore può autorizzare l'uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque, qualora la condotta vada in pressione. I danni che comunque possono derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale, sono a carico del titolare dello scarico .

In tutti i casi di nuove costruzioni dovranno essere comunque realizzate delle reti separate per acque bianche e per acque nere anche se in zona sia presente una fognatura per acque miste . Per ogni nuovo scarico di acque bianche, nere o miste,

deve essere previsto un allacciamento separato con relativo pozzetto d'ispezione, salvo i casi opportunamente autorizzati. Tali pozzetti d'ispezione, nel caso di fabbricati per civile abitazione, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, a meno di 50 cm dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento sarà usualmente posizionata a circa 80 cm di profondità rispetto al piano viabile e scenderà a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi ;l'immissione dell'allacciamento verra relizzata solo nei pozzetti d'ispezione del collettore fognario. Nei casi di allacci esistenti alla pubblica fognatura realizzati direttamente senza l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza dell'utente.

#### **Art. 35 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private**

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al margine della pubblica via.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla rete fognaria.

Il gestore può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

#### **Art. 36 - Scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche**

In particolare per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche si dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte

del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

Il Gestore può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

### **Art. 37 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione e manutenzione**

Le opere infrastrutturali di allacciamento al collettore fognario principale che interessano aree demaniali o adibite a strada di pubblico transito sono di competenza esclusiva del Gestore

Tutte le riparazioni o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, sono eseguite a cura del Gestore, di propria iniziativa o su domanda degli interessati. Qualora durante le operazioni di riparazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza e trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, saranno a carico di chiunque abbia provocato il danno.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto concerne il deflusso dei liquami, l'impermeabilità delle condotte e simili, provvedendovi a proprie cure e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

## **PARTE V – Conferimento di liquami mediante mezzi mobili**

### **Art. 38 - Conferimenti ammessi**

Il gestore è autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs.n. 152/06

Negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane autorizzati dall'autorità competente, potranno essere conferiti rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione ed espressamente individuati nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di cui al succitato decreto legislativo.

Per quanto non espressamente previsto dagli articoli del presente titolo sono fatte salve le altre specifiche disposizioni di cui al D.Lgs.n. 152/06 .

### **Art. 39 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico**

Il conferimento dei liquami di cui al primo comma del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente agli impianti di depurazione abilitati ai sensi dell'articolo 110 e 208 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. Il Gestore, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico - sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare il conferimento di liquami.

Il conferimento dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dal Gestore che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.

I rifiuti liquidi, classificati non pericolosi ai sensi del D. Lgs. n. 152/06, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole del Gestore, previa verifica analitica ed in conformità alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione.

### **Art. 40 - Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto**

Il produttore ed il trasportatore dei liquami, devono

osservare, durante le operazioni di carico e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dalle Autorità competenti (Gestore, Comune, organi di vigilanza, e organi di vigilanza stradale) ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sanitaria e ambientale, nonché il sindaco competente per territorio.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

#### **Art. 41 - Controlli analitici**

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, il conferimento di liquami mediante autobotte o autoespurgo agli impianti di depurazione di cui all'art. 110 - comma 1 del D. Lgs 152/06 è subordinato al parere favorevole del Gestore previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche qualitative e quantitative del liquame stesso.

Il Gestore ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quanto dichiarato dal produttore. Se tale corrispondenza non sussistesse il Gestore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni del caso, ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico all'impianto.

## **PARTE VI – Scarichi di sostanze pericolose**

#### **Art. 42 - Richiesta di autorizzazione allo scarico**

Le utenze con scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 sez. II D.Lgs n.152/06 e s.m.i.

derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all'AATO.

#### **Art. 43 - Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico**

L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all'art. 20 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A - allegato 5 sez. II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo,
- c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
- d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Il gestore determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria il gestore provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

#### **Art. 44 - Rilascio di autorizzazione allo scarico**

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'AATO con la prescrizione dei valori limite di emissione in conformità



alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/2006 .

Per le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della Tab. 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/2006 , le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.

Per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'AATO su proposta del gestore, può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

L'AATO rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di cui al presente articolo, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

#### **Art. 45 - Norme aggiuntive di sicurezza**

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25 del presente Regolamento, l'AATO, anche su segnalazione del Gestore, qualora insorgano condizioni tali da costituire pericolo per la salute pubblica o l'ambiente, potrà adottare ogni misura di sicurezza necessaria a bloccare e neutralizzare il pericolo, anche imponendo la cessazione dello scarico o dei valori

limite di emissione più restrittivi.

#### **Art. 46 - Disposizioni particolari per il controllo degli scarichi di sostanze pericolose**

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab. 3/A e alla Tab. 5 dell'Allegato 5 sez. II al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, l'AATO nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Per tutto quanto non specificato nel presente titolo VII si rimanda integralmente al D.Lgs. n. n. 152/06 e s.m.i.

### **PARTE VII – Disposizioni finanziarie**

#### **Art. 47 - Tariffa per i servizi di fognatura e depurazione**

Il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione è determinato dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'AATO.

La quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato intestato all'AATO e sono destinati all'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti nel Piano d'Ambito.

Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

#### **Art. 48 - Tariffa dovuta per gli scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue assimilabili alle domestiche**

Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui

all'articolo precedente per le utenze con scarichi di acque reflue domestiche (insediamenti abitativi) ed assimilabili alle domestiche, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% del volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato.

Tali utenti, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura della portata delle acque prelevate, strumento che deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura ed il controllo.

I consumi verranno fatturati dal Gestore secondo le tariffe stabilite dall'AATO.

#### **Art. 49 - Tariffa dovuta per le acque reflue industriali**

Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente titolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sarà definita dall'AATO e applicata dal Gestore.

In attesa che l'AATO determini le tariffe secondo il D.P.R. del 24.05.1977, si applica temporaneamente il valore previsto nell'articolazione tariffaria in atto per la voce tariffa fognatura e depurazione.

Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

Per le eventuali utenze con scarichi in deroga alla Tab. 3 dei valori limite di emissione del D.Lgs 152/2006 verrà conteggiato un parametro "max" da determinare per ogni parametro concesso in deroga. I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a presentare e denunciare al gestore le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi terminali in atto, nonché ad indicare la quantità di

acqua da prelevare nell'anno successivo a quello a cui si riferisce la denuncia.

La denuncia deve essere presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dal gestore ed il pagamento delle somme dovute deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

#### **Art. 50 - Riscossione**

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 156 del D.Lgs. n. 152/2006 la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato .

#### **Art. 51 - Riscossione coattiva delle tariffe non corrisposte**

In caso di mancato pagamento delle somme corrispondenti alle tariffe previste dal presente regolamento saranno attivate dal Gestore del Servizio Idrico apposite procedure per il recupero coattivo dei crediti vantati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **PARTE VIII – Sanzioni, disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 52 - Sanzioni**

Per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133 e 137 del decreto stesso. Le procedure connesse sono riportate nella "Disciplina del procedimento amministrativo relativo all'irrogazione delle sanzioni" adottata dall'AATO con delibera n. 36 del 4.06.2007 ed allegata al presente regolamento.

#### **Art. 53 - Disposizioni transitorie**

I titolari degli scarichi, con effluenti o allacciamenti difformi dalle prescrizioni tecniche e dai valori limite di emissione stabiliti dal presente Regolamento, dovranno

adeguarsi alle nuove disposizioni ed inviare al gestore un progetto che illustri i trattamenti da applicare ai reflui, le modifiche da apportare alle reti interne ed agli allacciamenti, ecc... ed i tempi tecnici previsti per l'esecuzione di tali interventi.

Gli interventi di adeguamento degli scarichi alle disposizioni del presente Regolamento dovranno essere comunque conclusi entro e non oltre 1 anno dalla data di presentazione, da parte dei soggetti obbligati, dei progetti indicati nel comma precedente.

#### **Art. 54 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

#### **Art. 55 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento dovrà essere approvato dall'Autorità d'Ambito.

#### **ALLEGATI:**

1. Procedura Operativa per Allaccio alla pubblica fognatura, Autorizzazione allo scarico, Assimilabilità alle acque reflue domestiche;
2. Disciplina del procedimento amministrativo relativo all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.135 del D.Lgs. 15272006 e s.m.i.;